


GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Giovedì, 28 dicembre 2006

SI PUBBLICA TUTTI
I GIORNI NON FESTIVIDIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La Gazzetta Ufficiale, oltre alla Serie generale, pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:

- 1^a Serie speciale: Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)
- 2^a Serie speciale: Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)
- 3^a Serie speciale: Regioni (pubblicata il sabato)
- 4^a Serie speciale: Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

Dal 30 ottobre vengono resi noti nelle ultime pagine della *Gazzetta Ufficiale* i canoni di abbonamento per l'anno 2007. Contemporaneamente sono state spedite le offerte di rinnovo agli abbonati, complete di bollettini postali premarcati (di colore rosso) per la conferma dell'abbonamento stesso. Si pregano i signori abbonati di far uso di tali bollettini e di utilizzare invece quelli prestampati di colore nero solo per segnalare eventuali variazioni.

Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 28 gennaio 2007 e che la sospensione degli invii agli abbonati, che entro tale data non avranno corrisposto i relativi canoni, avrà effetto dal 25 febbraio 2007.

Si pregano comunque gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo per il 2007 di darne comunicazione via fax al Settore Gestione *Gazzetta Ufficiale* (n. 06-8508-2520) ovvero al proprio fornitore.

Si comunica, altresì, che a decorrere dal 1° gennaio 2007, è istituita la quinta serie speciale della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, destinata alla pubblicazione di avvisi e bandi di gara aventi ad oggetto contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.

La nuova serie della «*Gazzetta Ufficiale*» sarà edita il lunedì, il mercoledì ed il venerdì.

Le rimanenti inserzioni continueranno ad essere pubblicate nella Parte Seconda che sarà edita il martedì, il giovedì e il sabato.

Gli abbonati per il 2007 riceveranno entrambe le serie di fascicoli.

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO-LEGGE 27 dicembre 2006, n. 299.

Abrogazione del comma 1343 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante disposizioni in materia di decorrenza del termine di prescrizione per la responsabilità amministrativa Pag. 5

DECRETO-LEGGE 28 dicembre 2006, n. 300.

Proroga di termini previsti da disposizioni legislative Pag. 5

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DECRETO 19 novembre 2006, n. 301.

Regolamento recante disciplina delle modalità di svolgimento del corso di formazione iniziale per la conferma nel ruolo direttivo dei funzionari del Corpo forestale dello Stato, in attuazione del decreto legislativo 3 aprile 2001, n. 155 Pag. 7

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 dicembre 2006.

Scioglimento del consiglio comunale di Cairo Montenotte. Pag. 12

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
11 dicembre 2006.

Scioglimento del consiglio comunale di Campione d'Italia e nomina del commissario straordinario Pag. 13

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
11 dicembre 2006.

Scioglimento del consiglio comunale di Tarzo e nomina del commissario straordinario Pag. 13

DIRETTIVA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
DEI MINISTRI 22 dicembre 2006.

Indizione della «Giornata nazionale del traumatizzato
spinale» Pag. 14

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'economia e delle finanze

DECRETO 30 giugno 2006.

Chiusura della gestione liquidatoria del Fondo di previdenza per gli Uffici del lavoro e della massima occupazione (U.L.M.O.) Pag. 15

DECRETO 16 novembre 2006.

Trasferimento a titolo gratuito a Fintecna S.p.A. della totalità delle azioni di Patrimonio dello Stato S.p.a. detenute dal Ministero dell'economia e delle finanze Pag. 17

DECRETO 11 dicembre 2006.

Determinazione delle caratteristiche artistiche, e del relativo contingente, delle monete da € 2, a circolazione ordinaria, millesimo 2007, celebrative del «50° Anniversario dei Trattati di Roma» Pag. 17

DECRETO 18 dicembre 2006.

Revoca della concessione n. 229/02 del 5 settembre 2002, per la gestione della sala destinata al gioco del Bingo, nei confronti della Colpo Grosso srl, in fallimento, in Milano Pag. 19

DECRETO 19 dicembre 2006.

Rilevazione dei tassi effettivi globali medi. Periodo rilevazione: 1° luglio-30 settembre 2006. Applicazione dal 1° gennaio fino al 31 marzo 2007 (legge 7 marzo 1996, n. 108) . Pag. 20

DECRETO 20 dicembre 2006.

Emissione dei Certificati di credito del Tesoro «zero coupon» (CTZ-24) con decorrenza 2 gennaio 2007 e scadenza 31 dicembre 2008; prima e seconda tranche Pag. 23

Ministero del lavoro e della previdenza sociale

DECRETO 11 dicembre 2006.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore del personale di terra dipendente dalle società Alitalia Servizi S.p.a. e Alitalia Lince Aeree Italiane S.p.a. (Decreto n. 39968) Pag. 27

DECRETO 11 dicembre 2006.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore del personale di terra dipendente dalla società Volare S.p.a. (Decreto n. 39969) Pag. 28

Ministero dello sviluppo economico

DECRETO 10 novembre 2006.

Scioglimento della società cooperativa «Soledad - Piccola società cooperativa a r.l.», in Alessandria, e nomina del commissario liquidatore Pag. 30

DECRETO 10 novembre 2006.

Scioglimento della società cooperativa «Mitaki Euro-Edil - Società cooperativa a r.l.», in Novi Ligure, e nomina del commissario liquidatore Pag. 30

DECRETO 10 novembre 2006.

Scioglimento della società cooperativa «L'agricola - Società cooperativa a r.l.», in Rossano, e nomina del commissario liquidatore Pag. 31

DECRETO 10 novembre 2006.

Scioglimento della società cooperativa «Il Rifugio - Piccola società cooperativa a r.l.», in Venafro, e nomina del commissario liquidatore Pag. 31

DECRETO 16 novembre 2006.

Scioglimento della società cooperativa «Acropolis - Piccola società cooperativa a r.l.», in Margherita di Savoia, e nomina del commissario liquidatore Pag. 32

DECRETO 24 novembre 2006.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «A.C.L.I. Coop. - Riviera del Brenta - Società cooperativa a r.l.», in Mira, e nomina del commissario liquidatore Pag. 32

DECRETO 24 novembre 2006.

Liquidazione coatta amministrativa della società «Cooperativa Kairos società cooperativa sociale di tipo B a responsabilità limitata - Soc. coop. a r.l. in liquidazione», in Perugia, e nomina del commissario liquidatore Pag. 33

DECRETO 24 novembre 2006.

Liquidazione coatta amministrativa della società «Tomaificio Elle soc. coop. a r.l.», in S. Severino Marche, e nomina del commissario liquidatore Pag. 33

DECRETO 24 novembre 2006.

Liquidazione coatta amministrativa della società «Senza Frontiere - Piccola società cooperativa a r.l.», in Venezia, e nomina del commissario liquidatore Pag. 34

DECRETO 24 novembre 2006.

Liquidazione coatta amministrativa della società «Ar.Ca. - Soc. coop.», in Venezia, e nomina del commissario liquidatore. Pag. 34

Considerato che, ai sensi dell'art. 3, comma 5, lettera h) e dell'art. 15 della citata convenzione è previsto rispettivamente, l'obbligo del concessionario di «garantire la continuità del servizio per almeno undici mesi l'anno, per almeno sei giorni alla settimana, compresi in ogni caso i giorni festivi, e per almeno otto ore al giorno» e che la «convenzione avrà durata di sei anni a decorrere dall'inizio dell'attività di gestione del gioco»;

Considerato che la Colpo Grosso srl ha cessato, senza autorizzazione, sin dal 1° maggio 2005 l'attività nella sala-bingo di Cologno Monzese (Milano), via Volontari del Sangue n. 30/34, in violazione del suddetto obbligo convenzionale di «assicurare la continuità del servizio per almeno undici mesi l'anno, per almeno sei giorni alla settimana, compreso in ogni caso i giorni festivi, e per almeno otto ore al giorno» (art. 3, comma 5, lettera h) della convenzione di concessione), per l'intera durata della convenzione (art. 15 della convenzione), comportando un danno erariale immediato e diretto, in quanto solo dall'esercizio dell'attività di gioco ha origine l'entrata erariale e che, pertanto, si rende escutibile la cauzione prestata dal concessionario a garanzia dei propri obblighi, ai sensi dell'art. 9 del decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29, e dell'art. 6 della convenzione di concessione;

Considerato che ai fini della quantificazione del danno occorre tenere presente che la convenzione di concessione, ai sensi dell'art. 15 ha scadenza in data 5 settembre 2008 e che la Colpo Grosso srl ha cessato l'attività in data 1° maggio 2005;

Considerato che il danno derivante dalla cessazione dell'attività è pari all'entrata erariale che sarebbe derivata dall'attività di gioco nella sala in questione dal mese di maggio 2005 al settembre 2008 e cioè per un periodo di 40 mesi;

Considerato che la Colpo Grosso srl nell'anno 2004 ha venduto n. 2.086.855 cartelle, per un incasso complessivo di € 2.072.299,00, di cui € 493.207,16 (pari al 23,80%) costituente prelievo erariale, corrispondente ad un prelievo erariale medio mensile di € 41.100,60, e, quindi, ad un danno erariale complessivo di € 1.644.023,87 (€ 41.100,60 x 40 mesi) che rende escutibile l'intero importo dell'atto fidejussorio n. 250874.792 del 19 marzo 2002 rilasciato dalla Finworld spa a garanzia degli obblighi convenzionali ai sensi dell'art. 9, comma 1, del decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29;

Considerato che con le suindicate ingiunzioni è stato intimato alla Finworld spa il pagamento degli importi dovuti a titolo di prelievo erariale (€ 74.105,04 ed € 83.970,73);

Visti gli ulteriori atti istruttori;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 1, del decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29, per i motivi indicati in premessa, è revocata, nei confronti della Colpo Grosso srl in fallimento, la concessione di cui

alla convenzione n. 229/02 del 5 settembre 2002 relativa alla sala-bingo in Cologno Monzese (Milano), via Volontari del Sangue n. 30/34.

Per i motivi indicati in premessa, si dispone l'incameramento del residuo importo di € 358.381,12, della cauzione prestata con atto di fideiussione n. 250874.792 del 19 marzo 2002 emesso dalla Finworld spa al fine di garantire, ai sensi dell'art. 9, comma 1, del decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29, l'adempimento degli obblighi convenzionali assunti dalla Colpo Grosso srl.

Avverso il presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, è ammesso ricorso nei modi e nei tempi previsti dalla normativa vigente.

Roma, 18 dicembre 2006

Il direttore per i giochi: TAGLIAFERRI

06A11735

DECRETO 19 dicembre 2006.

Rilevazione dei tassi effettivi globali medi. Periodo rilevazione: 1° luglio-30 settembre 2006. Applicazione dal 1° gennaio fino al 31 marzo 2007 (legge 7 marzo 1996, n. 108).

IL CAPO DELLA DIREZIONE V DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO

Vista la legge 7 marzo 1996, n. 108, recante disposizioni in materia di usura e, in particolare, l'art. 2, comma 1, in base al quale «il Ministro del tesoro, sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi, rileva trimestralmente il tasso effettivo globale medio, comprensivo di commissioni, di remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse quelle per imposte e tasse, riferito ad anno degli interessi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari iscritti negli elenchi tenuti dall'Ufficio italiano dei cambi e dalla Banca d'Italia ai sensi degli articoli 106 e 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nel corso del trimestre precedente per operazioni della stessa natura»;

Visto il proprio decreto del 20 settembre 2006, recante la «classificazione delle operazioni creditizie per categorie omogenee, ai fini della rilevazione dei tassi effettivi globali medi praticati dagli intermediari finanziari»;

Visto da ultimo il proprio decreto del 21 settembre 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 227 del 29 settembre 2006 e, in particolare, l'art. 3, comma 3, che attribuisce alla Banca d'Italia e all'Ufficio italiano dei cambi il compito di procedere per il trimestre

1° luglio 2006-30 settembre 2006 alla rilevazione dei tassi effettivi globali medi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari;

Avute presenti le «istruzioni per la rilevazione del tasso effettivo globale medio ai sensi della legge sull'usura» emanate dalla Banca d'Italia nei confronti delle banche e degli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale previsto dall'art. 107 del decreto legislativo n. 385/1993 (pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* n. 74 del 29 marzo 2006) e dall'Ufficio italiano dei cambi nei confronti degli intermediari finanziari iscritti nell'elenco generale di cui all'art. 106 del medesimo decreto legislativo (pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* n. 102 del 4 maggio 2006);

Vista la rilevazione dei valori medi dei tassi effettivi globali segnalati dalle banche e dagli intermediari finanziari con riferimento al 1° luglio 2006-30 settembre 2006 e tenuto conto della variazione, nel periodo successivo al trimestre di riferimento, del valore medio del tasso applicato alle operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurosistema determinato dal Consiglio direttivo della Banca centrale europea, la cui misura sostituisce quella del tasso determinato dalla Banca d'Italia ai sensi del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, in sostituzione del tasso ufficiale di sconto;

Visti il decreto-legge 29 dicembre 2000, n. 394, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 2001, n. 24, recante interpretazione autentica della legge 7 marzo 1996, n. 108, e l'indagine statistica effettuata a fini conoscitivi dalla Banca d'Italia e dall'Ufficio italiano dei cambi, condotta su un campione di intermediari secondo le modalità indicate nella nota metodologica, relativamente alla maggiorazione stabilita contrattualmente per i casi di ritardato pagamento;

Vista la direttiva del Ministro in data 12 maggio 1999, concernente l'attuazione del decreto legislativo n. 29/1993 e successive modificazioni e integrazioni, in ordine alla delimitazione dell'ambito di responsabilità del vertice politico e di quello amministrativo;

Atteso che, per effetto di tale direttiva, il provvedimento di rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi dell'art. 2 della legge n. 108/1996, rientra nell'ambito di responsabilità del vertice amministrativo;

Sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi;

Decreta:

Art. 1.

1. I tassi effettivi globali medi, riferiti ad anno, praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari, determinati ai sensi dell'art. 2, comma 1, della legge 7 marzo 1996, n. 108, relativamente al trimestre 1° luglio 2006-30 settembre 2006, sono indicati nella tabella riportata in allegato (allegato A).

2. I tassi non sono comprensivi della commissione di massimo scoperto eventualmente applicata. La percentuale media della commissione di massimo scoperto rilevata nel trimestre di riferimento è riportata separatamente in nota alla tabella.

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il 1° gennaio 2007.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 marzo 2007, ai fini della determinazione degli interessi usurari ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge 7 marzo 1996, n. 108, i tassi riportati nella tabella indicata all'art. 1 del presente decreto devono essere aumentati della metà.

Art. 3.

1. Le banche e gli intermediari finanziari sono tenuti ad affiggere in ciascuna sede o dipendenza aperta al pubblico in modo facilmente visibile la tabella riportata in allegato (allegato A).

2. Le banche e gli intermediari finanziari, al fine di verificare il rispetto del limite di cui all'art. 2, comma 4, della legge 7 marzo 1996, n. 108, si attengono ai criteri di calcolo delle «istruzioni per la rilevazione del tasso effettivo globale medio ai sensi della legge sull'usura» emanate dalla Banca d'Italia e dall'Ufficio italiano dei cambi.

3. La Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi procedono per il trimestre 1° ottobre 2006-31 dicembre 2006 alla rilevazione dei tassi effettivi globali medi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari con riferimento alle categorie di operazioni indicate nell'apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.

4. I tassi effettivi globali medi di cui all'art. 1, comma 1, del presente decreto non sono comprensivi degli interessi di mora contrattualmente previsti per i casi di ritardato pagamento. L'indagine statistica condotta a fini conoscitivi dalla Banca d'Italia e dall'Ufficio italiano dei cambi ha rilevato che, con riferimento al complesso delle operazioni facenti capo al campione di intermediari considerato, la maggiorazione stabilita contrattualmente per i casi di ritardato pagamento è mediamente pari a 2,1 punti percentuali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 dicembre 2006

Il capo della direzione: MARESCA

ALLEGATO A

RILEVAZIONE DEI TASSI DI INTERESSE EFFETTIVI GLOBALI MEDI AI FINI DELLA LEGGE SULL'USURA (*)
 MEDIE ARITMETICHE DEI TASSI SULLE SINGOLE OPERAZIONI DELLE BANCHE E DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI NON BANCARI, CORRETTE
 PER LA VARIAZIONE DEL VALORE MEDIO DEL TASSO APPLICATO ALLE OPERAZIONI DI RIFINANZIAMENTO PRINCIPALI DELL'EUROSISTEMA
 PERIODO DI RIFERIMENTO DELLA RILEVAZIONE: 1° LUGLIO - 30 SETTEMBRE 2006
 APPLICAZIONE DAL 1° GENNAIO FINO AL 31 MARZO 2007

CATEGORIE DI OPERAZIONI	CLASSI DI IMPORTO in unità di euro	TASSI MEDI (su base annua)
APERTURE DI CREDITO IN CONTO CORRENTE (1)	fino a 5.000	13,16
	oltre 5.000	9,94
ANTICIPI, SCONTI COMMERCIALI E ALTRI FINANZIAMENTI ALLE IMPRESE EFFETTUATI DALLE BANCHE (2)	fino a 5.000	7,34
	oltre 5.000	6,34
FACTORING (3)	fino a 50.000	6,50
	oltre 50.000	5,89
CREDITI PERSONALI E ALTRI FINANZIAMENTI ALLE FAMIGLIE EFFETTUATI DALLE BANCHE (4)		10,47
ANTICIPI, SCONTI COMMERCIALI, CREDITI PERSONALI E ALTRI FINANZIAMENTI EFFETTUATI DAGLI INTERMEDIARI NON BANCARI (5)	fino a 5.000	17,78
	oltre 5.000	12,88
PRESTITI CONTRO CESSIONE DEL QUINTO DELLO STIPENDIO (6)	fino a 5.000	19,12
	oltre 5.000	10,93
LEASING	fino a 5.000	11,16
	oltre 5.000 fino a 25.000	8,94
	oltre 25.000 fino a 50.000	7,81
	oltre 50.000	6,35
CREDITO FINALIZZATO ALL'ACQUISTO RATEALE E CREDITO REVOLVING (7)	fino a 1.500	16,99
	oltre 1.500 fino a 5.000	16,33
	oltre 5.000	10,71
MUTUI CON GARANZIA IPOTECARIA (8):		
	- A TASSO FISSO	5,99
- A TASSO VARIABILE		5,10

AVVERTENZA: AI FINI DELLA DETERMINAZIONE DEGLI INTERESSI USURARI AI SENSI DELL'ART. 2 DELLA LEGGE N.108/96, I TASSI RILEVATI DEVONO ESSERE AUMENTATI DELLA METÀ.

(*) Per i criteri di rilevazione dei dati e di compilazione della tabella si veda la nota metodologica allegata al Decreto; per la definizione delle voci riportate nella tabella si veda l'Allegato A al medesimo decreto. - I tassi non comprendono la commissione di massimo scoperto che, nella media delle operazioni rilevate, si ragguaglia a 0,74 punti percentuali.

Legenda delle categorie di operazioni

(Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 20.9.2006; Istruzioni applicative della Banca d'Italia e dell'Ufficio italiano dei cambi):

- (1) Aperture di credito in conto corrente con e senza garanzia.
- (2) Banche: finanziamenti per anticipi su crediti e documenti - sconto di portafoglio commerciale; altri finanziamenti a breve e a medio e lungo termine alle unità produttive private.
- (3) Factoring: anticipi su crediti acquistati e su crediti futuri.
- (4) Banche: crediti personali, a breve e a medio e lungo termine; altri finanziamenti alle famiglie di consumatori, a breve e a medio e lungo termine.
- (5) Intermediari finanziari non bancari: finanziamenti per anticipi su crediti e documenti - sconto di portafoglio commerciale; crediti personali, a breve e a medio e lungo termine; altri finanziamenti a famiglie di consumatori e a unità produttive private, a breve e a medio e lungo termine.
- (6) Prestiti contro cessione del quinto dello stipendio; i tassi si riferiscono ai finanziamenti erogati ai sensi del D.P.R. n. 180 del 1950 o secondo schemi contrattuali ad esso assimilabili.
- (7) Credito finalizzato all'acquisto rateale di beni di consumo; credito revolving e con utilizzo di carte di credito.
- (8) Mutui con durata superiore a cinque anni.

RILEVAZIONE DEI TASSI DI INTERESSE EFFETTIVI GLOBALI MEDI AI FINI DELLA LEGGE SULL'USURA

Nota metodologica

La legge 7 marzo 1996, n. 108, volta a contrastare il fenomeno dell'usura, prevede che siano resi noti con cadenza trimestrale i tassi effettivi globali medi, comprensivi di commissioni, spese e remunerazioni a qualsiasi titolo connesse col finanziamento, praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari.

Il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 20 settembre 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 227 del 29 settembre 2006, ha ripartito le operazioni di credito in categorie omogenee attribuendo alla Banca d'Italia e all'Ufficio italiano dei cambi il compito di rilevare i tassi.

La rilevazione dei dati per ciascuna categoria riguarda le medie aritmetiche dei tassi praticati sulle operazioni censite nel trimestre di riferimento. Essa è condotta per classi di importo; limitatamente a talune categorie è data rilevanza alla durata, all'esistenza di garanzie e alla natura della controparte. Non sono incluse nella rilevazione alcune fattispecie di operazioni condotte a tassi che non riflettono le condizioni del mercato (ad es. operazioni a tassi agevolati in virtù di provvedimenti legislativi).

Per le operazioni di «credito personale», «credito finalizzato», «leasing», «mutuo», «altri finanziamenti» e «prestiti contro cessione del quinto dello stipendio» i tassi rilevati si riferiscono ai rapporti di finanziamento accessi nel trimestre; per esse è adottato un indicatore del costo del credito analogo al TAEG definito dalla normativa comunitaria sul credito al consumo. Per le «aperture di credito in conto corrente», il «credito revolving e con utilizzo di carte di credito», gli «anticipi su crediti e sconto di portafoglio commerciale» e il «factoring» — i cui tassi sono continuamente sottoposti a revisione — vengono rilevati i tassi praticati per tutte le operazioni in essere nel trimestre, computati sulla base dell'effettivo utilizzo.

La commissione di massimo scoperto non è compresa nel calcolo del tasso ed è oggetto di autonoma rilevazione e pubblicazione nella misura media praticata.

La rilevazione interessa l'intero sistema bancario e il complesso degli intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'art. 107 del testo unico bancario.

I dati relativi agli intermediari finanziari iscritti nell'elenco di cui all'art. 106 del medesimo testo unico sono stimati sulla base di una rilevazione campionaria. Nella costruzione del campione si tiene conto delle variazioni intervenute nell'universo di riferimento rispetto alla precedente rilevazione. La scelta degli intermediari presenti nel campione avviene per estrazione casuale e riflette la distribuzione per area geografica. Mediante opportune tecniche di stratificazione dei dati, il numero di operazioni rilevate viene esteso all'intero universo attraverso l'utilizzo di coefficienti di espansione, calcolati come rapporto tra la numerosità degli strati nell'universo e quella degli strati del campione.

La Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi procedono ad aggregazioni tra dati omogenei al fine di agevolare la consultazione e l'utilizzo della rilevazione. Le categorie di finanziamento sono definite considerando l'omogeneità delle operazioni evidenziate dalle forme tecniche adottate e dal livello dei tassi di mercato rilevati.

La tabella — che è stata definita sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi — è composta da 20 tassi che fanno riferimento alle predette categorie di operazioni.

Le classi di importo riportate nella tabella sono aggregate sulla base della distribuzione delle operazioni tra le diverse classi presenti nella rilevazione statistica; lo scostamento dei tassi aggregati rispetto al dato segnalato per ciascuna classe di importo è contenuto.

I mercati nei quali operano le banche e gli intermediari finanziari si differenziano talvolta in modo significativo in relazione alla natura e alla rischiosità delle operazioni. Per tenere conto di tali specificità, alcune categorie di operazioni sono evidenziate distintamente per le banche e gli intermediari finanziari.

Data la metodologia della segnalazione, i tassi d'interesse bancari riportati nella tabella differiscono da quelli rilevati dalla Banca d'Italia nell'ambito delle statistiche dei tassi armonizzati e di quelle della Centrale dei rischi, orientate ai fini dell'analisi economica e dell'esame della congiuntura. Queste rilevazioni si riferiscono a campioni, tra loro diversi, di banche; i tassi armonizzati non sono com-

prendivi degli oneri accessori e sono ponderati con l'importo delle operazioni; i tassi della Centrale dei rischi si riferiscono alle operazioni di finanziamento di importo superiore a 75000,00 euro.

Secondo quanto previsto dalla legge, i tassi medi rilevati vengono corretti in relazione alla variazione del valore medio del tasso ufficiale di sconto nel periodo successivo al trimestre di riferimento. A decorrere dal 1° gennaio 2004, si fa riferimento alle variazioni del tasso applicato alle operazioni di rifinanziamento principali dell'Euro-sistema determinato dal Consiglio direttivo della Banca centrale europea, la cui misura sostituisce quella della cessata ragione normale dello sconto.

Dopo aver aumentato i tassi della metà, così come prescrive la legge, si ottiene il limite oltre il quale gli interessi sono da considerarsi usurari.

Rilevazione degli interessi di mora

La Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi hanno proceduto a una rilevazione statistica riguardante la misura media degli interessi di mora stabiliti contrattualmente. Alla rilevazione è stato interessato un campione di banche e di società finanziarie individuato sulla base della distribuzione territoriale e della ripartizione tra le categorie istituzionali.

In relazione ai contratti accessi nel terzo trimestre del 2001 sono state verificate le condizioni previste contrattualmente; per le aperture di credito in conto corrente sono state rilevate le condizioni previste nei casi di revoca del fido per tutte le operazioni in essere. In relazione al complesso delle operazioni, il valore della maggiorazione percentuale media è stato posto a confronto con il tasso medio rilevato.

06A11805

DECRETO 20 dicembre 2006.

Emissione dei Certificati di credito del Tesoro «zero coupon» (CTZ-24) con decorrenza 2 gennaio 2007 e scadenza 31 dicembre 2008; prima e seconda tranche.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, come modificato dall'art. 1, comma 380 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio, e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso d'interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 899 del 4 gennaio 2006, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo;